

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 4 dicembre 1959 (V. Stampato n. 1124)*

**d'iniziativa dei deputati RICCIO, CARCATERRA, REPOSSI, VIZZINI, SANGALLI,
SIMONACCI, FERRARA Domenico, FRUNZIO, ORIGLIA e RUSSO SPENA Raffaello**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 DICEMBRE 1959

Istituzione dell'Albo nazionale degli esercizi pubblici caratteristici d'interesse turistico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Presso il Ministero per il turismo e lo spettacolo è istituito l'Albo degli esercizi pubblici caratteristici di interesse turistico nazionale.

La iscrizione all'Albo è disposta con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su domanda dell'interessato e su conforme proposta di una apposita Commissione provinciale — con sede presso la rispettiva amministrazione provinciale — composta da:

a) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, presidente;

b) un rappresentante dell'Amministrazione comunale del capoluogo;

c) un rappresentante dell'Amministrazione del Comune ove trovasi il pubblico esercizio da iscrivere all'Albo;

d) il medico provinciale;

e) un rappresentante della Camera di commercio;

f) un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

g) un rappresentante della Federazione pubblici esercizi;

h) due rappresentanti delle Organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative della categoria dei pubblici esercizi.

I componenti la Commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 2.

Il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo è notificato all'interessato e contemporaneamente è pubblicato nell'albo sia della Provincia che del Comune ove ha sede l'esercizio. Entro trenta giorni dalla data della pubblicazione chiunque può inoltrare ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri che decide inappellabilmente, udita una Commissione di tre esperti designati per un biennio dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Art. 3.

Il carattere di esercizio pubblico caratteristico di interesse turistico nazionale viene desunto:

- a) dalla ubicazione in zona di interesse turistico;
- b) dalla tradizione;
- c) dalle caratteristiche artistiche e storiche;
- d) dalla attrezzatura ed organizzazione;

e) dalle specialità e dalle attrattive particolari dell'ospitalità.

Art. 4.

La iscrizione all'Albo può essere concessa esclusivamente agli esercizi destinati al servizio turistico e di ospitalità.

Gli esercizi che otterranno la iscrizione all'Albo hanno diritto di esporre al pubblico apposito segno distintivo e non possono essere utilizzati per attività diversa senza autorizzazione della apposita Commissione provinciale.

Ove vengano a mancare i requisiti minimi richiesti per la iscrizione la Commissione provinciale propone al Ministero la cancellazione dell'esercizio dall'Albo.

Art. 5.

Il regolamento di attuazione sarà emanato entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro dell'interno.